

## APPROFONDIMENTO CIVILE

# Crisi d'impresa: limiti funzionali della finanza esterna nel concordato in continuità

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Data pubblicazione:</b> | 14/01/2025                     |
| <b>Autore:</b>             | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| <b>Categoria:</b>          | Civile                         |

## Contenuto

### Il meccanismo dell'omologazione trasversale e le incertezze applicative: analisi giurisprudenziale e normative

Il meccanismo dell'omologazione trasversale (cross class cram down) – che distribuisce il valore di liquidazione seguendo la regola della priorità assoluta, mentre il surplus rispetto al valore di liquidazione può essere ripartito secondo la priorità relativa – presenta ancora, nonostante le recenti modifiche al Codice della crisi, diversi profili di incertezza applicativa.

Pertanto, si evidenzia come l'individuazione del concetto di «valore di liquidazione» sia stata una delle questioni più complesse affrontate negli ultimi anni dalla giurisprudenza. Il decreto correttivo ter ha chiarito che il valore di liquidazione è quello ottenibile dalla vendita di beni e diritti in sede di liquidazione giudiziale, includendo l'eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell'azienda in esercizio e le ragionevoli prospettive di realizzo di azioni legali.

### La definizione del surplus concordatario: dibattito giurisprudenziale

In assenza di un intervento legislativo chiaro, il concetto di surplus concordatario continua a essere oggetto di dibattito. Un recente caso affrontato dalla Corte d'Appello di Brescia (sentenza del 13 novembre 2024) ha fornito un'importante interpretazione dell'articolo 112, comma 2, del Codice della crisi. La Corte ha rigettato un ricorso che sosteneva un'erronea interpretazione del valore «eccedente quello di liquidazione».

La reclamante riteneva che tale valore dovesse includere anche gli apporti di finanza esterna, sostenendo che questi ultimi, essendo destinati alla continuità aziendale, rappresentassero un surplus concordatario. Tuttavia, i giudici bresciani hanno evidenziato due aspetti chiave:

1. Mancanza di indicazione del valore di liquidazione: La proposta della società non riportava con precisione il valore di liquidazione, impedendo una valutazione certa del surplus concordatario.
2. Non assimilabilità della finanza esterna al surplus concordatario: La Corte ha richiamato l'articolo 84, comma 6, del Codice della crisi, che permette la distribuzione delle risorse esterne in deroga alle regole ordinarie, escludendole dal valore eccedente quello di liquidazione.

### **Tre regole distributive e implicazioni sul concordato preventivo**

La previsione di tre diverse regole distributive - assoluta priorità (APR), priorità relativa (RPR) e libera distribuzione delle fonti - conferma che la finanza esterna non può essere assimilata al surplus concordatario. Tale conclusione ha implicazioni rilevanti per l'omologazione del concordato preventivo con continuità, poiché le risorse esterne non possono essere considerate nell'applicazione del meccanismo dell'omologazione trasversale.

La questione assume particolare rilevanza in relazione al voto della classe "maltrattata" o "svantaggiata" ai sensi dell'**articolo 112, comma 2, del Codice della crisi**. Secondo i giudici bresciani, se la proposta di concordato non prevede la generazione di un surplus da continuità ma si limita a prevedere apporti di finanza esterna, questa non disporrà di un valore distribuibile secondo priorità relativa, escludendo così l'applicabilità dell'omologazione trasversale.

### **Conclusioni**

In base a questa interpretazione, il ruolo della finanza esterna nei concordati in continuità risulta limitato. Essa rileva principalmente per la verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, senza però consentire deroghe alle regole ordinarie di approvazione del concordato previste dall'articolo 109 del Codice della crisi.

*A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*